

Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2022 del Lazio. Reg. UE 1305/2013

MISURA 06

*“Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese”
(art. 19 del Regolamento (UE) N. 1305/2013)*

SOTTOMISURA 6.4

“Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole”

TIPOLOGIA DI OPERAZIONE 6.4.1

“Diversificazione delle attività agricole”

(Bando pubblico approvato con Determinazione n. G08096 del 09/06/2023 e prorogato con Determinazione n. G10688 del 03/08/2023)

FAQ

Elenco delle domande più frequenti con le relative risposte

1) I bandi delle misure 4.1.1 e 6.4.1 prevedono tra le tipologie d'intervento finanziabili gli interventi di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli aziendali. Ci sono delle differenze?

La differenza è data dal tipo di prodotto trasformato (in uscita) che nel caso degli interventi di trasformazione previsti dalla Misura 4.1.1 deve essere compreso nell'ALLEGATO I del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea – TFUE. Nel caso degli **interventi tipologia B**, previsti all'art. 5 del bando pubblico della Misura 6.4.1, il prodotto agricolo (in entrata) oggetto di trasformazione deve sempre essere incluso nel suddetto allegato, mentre **il prodotto trasformato (in uscita) non deve essere incluso nell'Allegato I**.

2) Dove è possibile reperire l'ALLEGATO I del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea -TFUE ?

L'ALLEGATO I del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea è pubblicato con la Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea C202/331 del 07/06/2016.

Per una identificazione puntuale dei prodotti agricoli, laddove non direttamente desumibile da detto allegato, ci si avvale della classificazione utilizzata per la Tariffa doganale d'uso integrata (**TARIC**) raggiungibile al seguente indirizzo <https://aidaonline7.agenziadogane.it/nsitaricinternet/TaricServelet> ed alla Nomenclatura tariffaria e statistica [regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987] e relative **“Note esplicative della nomenclatura combinata dell'Unione europea”** [G.U. C76 dell'Unione Europea comunicazioni e informazioni 04/03/2015]. Detti riferimenti possono essere utilizzati quali strumenti per l'individuazione/classificazione dei prodotti agricoli nell'ambito dei capitoli, voci e sottovoci dell'universo dei prodotti di cui all'Allegato I del Trattato.

3) Un giovane coltivatore diretto iscritto di recente può presentare la domanda?

I soggetti beneficiari di cui all'art. 4 del bando pubblico, per poter accedere devono possedere, al momento della presentazione della domanda di sostegno, il requisito di agricoltore attivo. La verifica del possesso del requisito di agricoltore attivo è eseguita in via informatica da AGEA Coordinamento utilizzando i dati informatizzati disponibili nel SIAN così come previsto dalla circolare AGEA n. 0012874 del 22/02/2023 (par. 4).

Il titolare o il legale rappresentante dell'azienda deve costituire il "fascicolo aziendale elettronico" nella Banca Dati dell'OP AGEA presso uno dei seguenti soggetti:

- un Centro di Assistenza Agricola autorizzato (CAA), previa sottoscrizione di un mandato;
- l'Organismo pagatore AGEA – via Palestro, 81 – 00185 Roma;
- gli sportelli AGEA territoriali abilitati, i cui indirizzi sono disponibili sul sito internet istituzionale (www.agea.gov.it);

Il titolare dell'azienda, pertanto, prima di presentare la domanda di sostegno, avrà cura di verificare che tale status di agricoltore attivo sia riportato e validato nel fascicolo unico aziendale.

La competente struttura regionale a cui sarà assegnata l'istruttoria della domanda di sostegno prenderà atto dello status di agricoltore attivo direttamente dalla consultazione del fascicolo aziendale disponibile su SIAN.

4) E' possibile presentare la domanda di sostegno in adesione al bando Misura 6.4.1 in presenza di altre domande in corso sulle altre Misure del PSR LAZIO 2014/2020?

E' possibile presentare domanda a valere sulla Mis. 6.4 anche se è stata presentata domanda su altre Misure. L'unica eccezione è costituita dai giovani agricoltori che hanno presentato una domanda di sostegno ai sensi della sottomisura 6.1. del PSR 2014/2020 del Lazio e che non hanno concluso il Piano di Sviluppo Aziendale e presentato la domanda per il pagamento della seconda rata del premio (saldo finale).

Tali soggetti non possono beneficiare degli aiuti previsti dal bando pubblico Misura 6.4.1.

Con riferimento alla stessa Misura, le modalità di dettaglio per la presentazione delle domande di sostegno sono stabilite all'art. 8 della Deliberazione n. 147/2016: *“Non è consentito avere in corso sulla medesima tipologia di operazione/tipologia di intervento di cui all'allegato B più domande di sostegno, salvo per le seguenti: 1.1.1, 1.2.1, 1.2.2, 5.1.1, 7.3.1, 10.2.1, 16.1.1 e 20. La domanda di sostegno è da intendersi in corso fino alla data di presentazione della domanda di saldo con la documentazione di rendicontazione completa.”*

5) Nel caso in cui per la realizzazione degli interventi da finanziare sia previsto un PUA (Piano di Utilizzazione Aziendale art. 57, L.R. del Lazio n. 38/99 e ss.mm.ii.) è possibile presentare la domanda di sostegno pur non avendone ottenuto l'approvazione?

Il PUA delle opere e dei lavori relativi agli investimenti programmati, laddove previsto, come nel caso di rifunzionalizzazione di edifici esistenti, deve essere già stato approvato dal Comune al momento della presentazione della domanda di sostegno.

Il bando stabilisce che occorre dimostrare, laddove siano previsti interventi di tipo strutturale, l'immediata cantierabilità degli investimenti programmati. Per il soddisfacimento di questa condizione di ammissibilità è necessario che sia stata acquisita, al momento della presentazione della domanda di sostegno, ogni autorizzazione, permesso, parere o nulla osta previsti dalla normativa vigente per l'attuazione degli interventi programmati.

Come stabilito all'art. 7 del bando pubblico per il soddisfacimento del requisito deve essere specificato ex-ante il procedimento amministrativo nel rispetto del quale vengono realizzate le opere e le attività di cui agli investimenti strutturali che si intendono realizzare. A tal proposito dovrà essere prodotta una dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000, da allegare alla domanda di sostegno, firmata dallo stesso richiedente e dal tecnico abilitato, in cui si dichiara il procedimento autorizzativo necessario per la realizzazione dell'intervento e lo svolgimento dell'attività, che dovrà essere coerente con la documentazione presentata per la dimostrazione del requisito della cantierabilità.

6) In considerazione della tempistica necessaria al rilascio dei permessi a costruire, pareri e nulla osta, e altre autorizzazioni necessarie alla realizzazione degli interventi, avendo già avviato l'iter autorizzativo, è possibile dimostrare in seguito il requisito dell'immediata cantierabilità degli investimenti strutturali programmati?

Il bando pubblico della Misura 6.4.1 approvato con Determinazione Dirigenziale n. G08096 del 09/06/2023, non ha previsto la deroga alla dimostrazione di tale requisito, che pertanto deve essere dimostrato al momento della presentazione della domanda di sostegno.

La cantierabilità si ritiene acquisita alla conclusione dell'iter autorizzativo avviato ovvero, nel caso del Procedimento Unico, all'emissione del provvedimento conclusivo.

Nel caso in cui gli investimenti strutturali possano essere realizzati con la CILA o la SCIA il requisito dell'immediata cantierabilità si intende soddisfatto solo qualora siano trascorsi, prima di procedere alla presentazione della domanda di sostegno, i tempi previsti dalla normativa vigente in materia di controlli, senza che sia intervenuta alcuna osservazione di diniego da parte del Comune.

7) E' ammissibile l'acquisto degli arredi dell'agriturismo?

Gli arredi rientrano nelle spese ammissibili per le dotazioni di cui alla lettera B, paragrafo "Spese ammissibili" dell'art. 5 del bando: *sono ammesse le spese per l'acquisto di nuove macchine, attrezzature e altre dotazioni aziendali, purché strettamente funzionali con le tipologie di intervento programmate ed ammissibili al finanziamento.*

8) E' ammissibile l'acquisto degli arredi dei locali dell'agriturismo ubicato nell'abitazione principale?

Non sono ammesse le spese per l'acquisto di dotazioni (macchinari, attrezzature, arredi) da destinare all'abitazione principale.

Gli interventi di ristrutturazione e ammodernamento e rifunzionalizzazione, ivi comprese l'acquisto dotazioni, dell'abitazione principale, rientrano nelle "Spese non ammissibili", (art. 5 del Bando).

9) Cosa si intende per "abitazione principale"?

Si precisa che l'abitazione principale è definita come l'unità immobiliare in cui il soggetto, e i componenti del suo nucleo familiare risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente [art. 1, comma 741, lett. b), primo e secondo periodo, della legge n. 160 del 2019].

Nel caso specifico, l'abitazione principale, è il luogo dove il richiedente ha la residenza anagrafica e la dimora abituale.

10) Per l'attribuzione della priorità 6.4.1. A, ai fini della dimostrazione del possesso del requisito di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) ai sensi del D.lgs. 99/2004 e ss. mm. e ii,

è possibile attribuire il relativo punteggio se il richiedente presenta un'autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000, in cui lo stesso dichiara di essere in possesso al momento della presentazione della domanda di sostegno di tutti i requisiti per l'ottenimento del certificato di IAP?

Come stabilito all'art.10 del Bando pubblico, la priorità è attribuita ai soggetti richiedenti che, al momento della presentazione della domanda di sostegno, dimostrano di essere IAP o CD. Per l'attribuzione della priorità dovranno essere presentate, a corredo della domanda di sostegno, le relative attestazioni o qualifiche rilasciate dalle Autorità competenti. Pertanto, per la dimostrazione del possesso del requisito non potrà essere ammessa la presentazione di un'autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000.

11) Per la realizzazione di un impianto fotovoltaico occorre presentare n. 3 preventivi tramite sistema SIAN?

I preventivi di spesa dell'impianto fotovoltaico da allegare alla domanda di sostegno per la verifica della ragionevolezza dei costi, devono essere richiesti sull'applicativo SIAN, attraverso la funzionalità di "gestione preventivi per la domanda di sostegno" che è resa disponibile tramite un apposito servizio web pubblicato sul portale SIAN. Come indicato nell'articolo 5 del Bando pubblico, si dovrà adottare una procedura di selezione basata sul confronto di almeno tre preventivi analitici di spesa.

Per quanto riguarda l'ammissibilità dell'impianto fotovoltaico si evidenzia che dovrà essere dimostrato che l'investimento sia strettamente funzionale con le tipologie di intervento programmate ed ammissibili al finanziamento e non produca "energia da vendere" e, pertanto, destinato a fornire energia in via esclusiva all'intervento ammissibile, senza che lo stesso sia allacciato alla rete del gestore.

Può essere ammesso, a titolo di esempio, il solare termico per la produzione di acqua calda ad uso esclusivo dell'agriturismo.

Possono essere finanziati, inoltre, impianti fotovoltaici quando gli stessi sono non scorporabili dall'investimento ammissibile, come nel caso di realizzazione di una pensilina o pergola fotovoltaica con i moduli fotovoltaici integrati nella struttura, e laddove la stessa sia funzionale all'intervento programmato.

12) E' possibile presentare la SCIA per l'inizio di un'attività multifunzionale, come ad esempio la degustazione, successivamente alla presentazione della domanda di sostegno?

Qualora l'azienda non sia iscritta nell' "Elenco regionale dei soggetti abilitati all'esercizio delle attività multifunzionali – sez-agriturismo" previsto dall'art. 2 quater della L.R. n.14/2006 e ss. mm. ii., oppure, qualora l'azienda sia iscritta ma, tra i servizi agrituristici assentiti, non abbia quello della degustazione ai sensi dell'art. 2 della L.R. 14/2006, dovrà, prima della presentazione della domanda di saldo, aver presentato la SCIA di inizio attività di cui all'art. 8 della L.R. n. 1/2020, e che quest'ultima non sia stata osservata dall'Organo competente.

In ogni caso qualora per l'avvio dell'attività di degustazione si rendessero necessari dei lavori per l'ammissibilità degli interventi strutturali il richiedente deve essere in possesso al momento della presentazione della domanda di sostegno delle autorizzazioni, pareri, nulla osta, e permessi necessari alla dimostrazione del requisito dell'immediata cantierabilità.

A tal proposito, come stabilito all'art. 7 del Bando pubblico, dovrà essere prodotta una dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000, da allegare alla domanda di sostegno, firmata dallo stesso

richiedente e dal tecnico abilitato, in cui si dichiara il procedimento autorizzativo necessario per la realizzazione dell'intervento e lo svolgimento dell'attività, che dovrà essere coerente con la documentazione presentata per la dimostrazione del requisito della cantierabilità.

13) Possono partecipare due aziende agricole insieme per un progetto comune e in che tipo di associazione (ad esempio Associazione di Impresa temporanea o rete)?

Tali associazioni non risultano ricomprese tra i beneficiari previsti nel Bando pubblico all'art. 4.

14) Nel precedente bando non erano ammissibili le spese per interventi su fabbricati collabenti, con il nuovo bando sono ammissibili?

Non sono presenti limitazioni per i fabbricati collabenti. Rimane ferma la competenza esclusiva del Comune in ordine alla valutazione della fattibilità tecnica dell'intervento.

15) E' possibile realizzare strutture prefabbricate in legno da destinare ad alloggi per l'agriturismo?

Le strutture prefabbricate in legno sono incluse tra le tipologie di intervento ammissibili definite dal Bando pubblico. Rimane fermo che le autorizzazioni in merito alla loro realizzazione sono di competenza dell'Ente Comunale, che verificherà la possibilità di realizzarle ai sensi della L. R. n. 14/2006 e della L-R. n. 38/1999, quali nuove strutture da destinare ad attività agrituristica.

16) E' finanziabile l'acquisto di un furgone FOOD TRUCK per lo svolgimento dell'attività di ristorazione agrituristica in azienda?

L'art. 5 del Bando pubblico prevede nelle spese non ammissibili quanto di seguito riportato:

- acquisto di mezzi di trasporto salvo quelli permanentemente attrezzati per l'esclusivo trasporto di merci e/o persone direttamente connesse all'attività di diversificazione dell'azienda agricola.

L'Ente Comunale verificherà che tale attività sia ricondotta alla ristorazione agrituristica, ai sensi della normativa vigente (L.R. 14/2006, Reg. 23 aprile 2021, n. 8 ed in particolare a quanto riportato all'art. 4 del Regolamento per i locali cucine per la preparazione di pasti).

17) Relativamente all'intervento D) Fornitura di servizi multifunzionali di natura ambientale svolti dall'impresa agricola per la cura e manutenzione di spazi non agricoli, possono essere svolti dall'azienda verso soggetti esterni su aree non agricole, ovvero per conto di Enti (es. cura e manutenzione di aiuole, giardini o spazi verdi pubblici) o soggetti privati (es. potature, alberature stradale ecc.)? oppure la manutenzione di spazi verdi deve necessariamente riguardare aree non agricole ubicate all'interno dell'azienda agricola richiedente?

I servizi ambientali svolti dall'impresa agricola per la cura e manutenzione di spazi non agricoli sono finalizzati a creare nuove fonti di reddito per le imprese agricole, quindi si tratta di servizi che l'azienda agricola svolge per diversificare e aumentare il reddito, e necessariamente debbono essere svolti per conto di terzi, soggetti pubblici o privati.

Per servizi ambientali si intendono i Servizi di manutenzione del territorio per la sistemazione, gestione e manutenzione ambientale, Servizi di manutenzione delle infrastrutture stradali, ed opere accessorie, pubblica illuminazione, opere idrauliche e reti.

18) È possibile prevedere l'acquisto di un miniescavatore o di un trattore con trincia per la pulizia dei fossati nell'ambito dell'intervento "D) Fornitura di servizi multifunzionali di natura ambientale svolti dall'impresa agricola per la cura e manutenzione di spazi non agricoli"?

Affinché i suddetti macchinari possano essere finanziati con l'intervento D, oltre al rispetto della prevalenza delle attività agricole sulle attività multifunzionali, deve essere dimostrata la connessione con le attività agricole normalmente svolte e le risorse presenti nell'azienda agricola, a cui il servizio si connette.

Ad esempio nel caso dell'acquisto della trincia l'elemento di connessione alla dotazione aziendale è il trattore già impiegato per le attività agricole tipiche al quale viene collegata.

Nella relazione tecnica oltre a dover essere dettagliato il tipo di servizio ambientale per il quale viene finanziato l'investimento, possono essere inseriti gli elementi per verificare la connessione e la prevalenza ai sensi della L.R. n.14/2006 che verranno inseriti nella SCIA.

19) Per la tipologia di intervento D) Fornitura di servizi multifunzionali di natura ambientale svolti dall'impresa agricola per la cura e manutenzione di spazi non agricoli, non è necessaria l'iscrizione all'albo regionale degli operatori agrituristici ma esclusivamente la presentazione della SCIA?

Si conferma che per tale tipologia di servizio multifunzionale non è prevista l'iscrizione all'albo regionale, ma è necessario aver attivato l'attività presso i SUAP comunali, comunque denominati, tramite la presentazione della SCIA, secondo le modalità stabilite dalla L.R. n.14/2006 e dalla L.R. n. 1/2020 *"prima della presentazione della domanda di pagamento per il saldo finale, e che la stessa non sia stata osservata dall'Organo competente"*.

Si ricorda che deve essere specificato ex-ante il procedimento amministrativo nel rispetto del quale vengono realizzate le opere e le attività di cui agli investimenti strutturali che si intendono realizzare. A tal proposito dovrà essere prodotta una dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000, da allegare alla domanda di sostegno, firmata dallo stesso richiedente e dal tecnico abilitato, in cui si dichiara il procedimento autorizzativo necessario per la realizzazione dell'intervento e lo svolgimento dell'attività, che dovrà essere coerente con la documentazione presentata per la dimostrazione del requisito della cantierabilità.

20) È possibile prevedere l'acquisto di un furgone per la vendita di specialità enogastronomiche nell'ambito dell'intervento "B) Trasformazione e vendita diretta dei prodotti tipici"?

L'art. 5 del bando prevede nelle spese **non ammissibili** quanto di seguito riportato:

- acquisto di mezzi di trasporto salvo quelli permanentemente attrezzati per l'esclusivo trasporto di merci e/o persone direttamente connesse all'attività di diversificazione dell'azienda agricola.

Il furgone, per poter essere finanziato nell'ambito dell'intervento "B) Trasformazione e vendita diretta dei prodotti tipici" dovrà essere permanentemente attrezzato ed utilizzato esclusivamente per il trasporto di merci a condizione che venga rispettato quanto previsto dal Bando pubblico all'art. 5. La merce oggetto del trasporto e della vendita dovrà essere un prodotto agricolo incluso nell'Allegato I al TFUE di provenienza prevalentemente aziendale trasformato in azienda in un prodotto non incluso nell'Allegato I al TFUE.

Nella relazione tecnica dovrà essere dimostrata la connessione tra l'attività agricola normalmente svolta dall'azienda, e le risorse aziendali, e l'attività multifunzionale di trasformazione e vendita del prodotto trasformato.

21) E' ammissibile la costruzione di una stalla per il ricovero di animali nell'ambito della tipologia d'intervento C.1 per poter svolgere attività didattico formative?

La realizzazione di una stalla per lo svolgimento di un'attività didattica è un investimento non riconducibile ad alcuna delle tipologie d'intervento ammissibili previste dal Bando Pubblico.

22) E' ammissibile l'investimento per la realizzazione di botti di legno per dormire e degustare i prodotti vinicoli presso un'azienda vitivinicola?

Gli investimenti relativi all'attività di *ospitalità in alloggi* sono previsti esclusivamente per le aziende agrituristiche nell'ambito nell'intervento A.1 (articolo 5 del Bando).

Gli investimenti relativi all'attività di degustazione di prodotti vinicoli sono riconducibile sia alla tipologia di intervento C.2) *Investimenti per attività enoturistiche*, sia alla tipologia d'intervento A.3) *investimenti per la degustazione di prodotti aziendali, ivi compresa la mescita di vino* (previsto per le aziende agrituristiche).

Per tali attività la verifica della conformità alla normativa vigente (Legge r. n. 14/2006 e al Regolamento r. 23 aprile 2021, n. 8 "Disposizioni per la disciplina delle attività agrituristiche"), è di competenza dell'Ente Comunale.

La finanziabilità delle botti per le attività di degustazione dei prodotti vinicoli è subordinata all'esito delle verifiche di competenza dell'Ente comunale.

23) Il Criterio di selezione 6.4.1.I.: Investimenti che prevedono ricadute positive sul clima e l'ambiente. Nel caso di ristrutturazioni edili, nei computi metrici sono inserite anche le spese della manodopera. Per calcolare la prevalenza del 51% bisogna considerare anche queste o possiamo solo calcolare la prevalenza sul costo del materiale che comunque ha le caratteristiche sopra indicate?

Per l'attribuzione della priorità si applica il principio della prevalenza economica (51%) dell'investimento programmato rispetto al costo totale dell'investimento ammissibile. Pertanto il calcolo della percentuale del 51% va ricondotta al montante complessivo dell'investimento ammissibile, senza che sia necessario scorporare le varie voci di spesa che lo costituiscono (ivi comprese le spese per la manodopera se già ricomprese nelle singole voci del quadro economico e le spese generali).